

**CONVENZIONE QUADRO PER COLLABORAZIONI FINALIZZATE AL
RESTAURO DI BENI CULTURALI**

TRA

L'Accademia di Belle Arti di Palermo, con sede legale in Palermo, via Papireto n. 20 cap. 90134 codice fiscale 80028180828, d'ora in poi denominata Accademia, rappresentata dal Direttore pro tempore Prof. Mario Zito, nato a Siracusa il 15.05.1962

E

Il Centro Regionale per la Progettazione e per il Restauro e per le Scienze Naturali ed applicate ai Beni Culturali, con sede legale a Palermo, Via dell'Arsenale n. 52 cap. 90142 partita IVA n. 97017660826, d'ora in poi denominato Centro Regionale, legalmente rappresentato dal Direttore Dott. Stefano Biondo nato a Palermo 17/11/1956

Nell'anno 2017 del mese di Febbraio nel giorno 3, presso il **Il Centro Regionale per la Progettazione e per il Restauro e per le Scienze Naturali ed applicate ai Beni Culturali**

PREMESSO

il Centro Regionale e l'Accademia intendono stabilire un rapporto di collaborazione nel campo della conservazione, del restauro e della didattica dei BB.CC, finalizzata alla condivisione dei risultati e delle ricerche effettuate anche attraverso pubblicazioni scientifiche, convegni e mostre;

che l'Accademia ha intrapreso l'iter per l'attivazione del Corso in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali" a ciclo unico, accreditato per la formazione della figura professionale del restauratore, avendo già acquisito dal MIUR l'approvazione dei piani di studio relativi al PFP2 "Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti"

CONSIDERATO

che il costituendo Corso Quinquennale di Restauro dei Beni Culturali deve ottenere l'accREDITAMENTO presso la Commissione tecnica composta da membri del MIBACT e del MIUR, costituita per le attività istruttorie finalizzate alla valutazione delle Istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro;



M
ATM/L
8.2.2017

che l'Accademia ha tra i suoi compiti istituzionali l'organizzazione della didattica e della ricerca nel campo della conservazione, restauro, valorizzazione e fruizione dei beni storico-artistici, per la formazione culturale e professionale degli allievi;

che tra i punti individuati dalla normativa, al fine di garantire uno standard di qualità minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all'80% delle attività tecnico didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice;

che il corso di laurea magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e restauro dei beni culturali abilita alla professione di restauratore di beni culturali e si struttura in un percorso articolato in insegnamenti teorico metodologici ed attività tecnico didattiche di diagnostica, conservazione e restauro, svolte in laboratorio e in cantiere ed esercitate preventivamente su contesti e manufatti originali, che prevede fra gli obiettivi formativi e qualificanti acquisire: basi storiche, scientifiche e tecniche; una solida preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali; un elevato livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa; la capacità di valutazione critica dei dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo, la conoscenza dei principi deontologici e della ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;

che l'Accademia dispone di propri laboratori di restauro a norma attrezzati alle diverse classi di manufatti oggetto del corso ;

che il Centro Regionale è organismo tecnico-scientifico dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica e di organizzazione di interventi di rilevante interesse su e per i beni culturali;

che il Centro Regionale esplica attività didattica e formativa e provvede alla diffusione delle ricerche e degli interventi svolti;

che il Centro Regionale attua progetti e programmi di studio e ricerca, anche in collaborazione con biblioteche, archivi, enti, Istituti, Associazioni, per stimolare una crescita delle conoscenze sul territorio, garantendone e certificandone la qualità scientifica;

che il Centro Regionale svolge la funzione di mediazione locale con gli enti di ricerca ed in particolare con le Università degli studi, fornendo il necessario supporto ai programmi di ricerca;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Accademia e il Centro Regionale concordano di collaborare nel campo del restauro dei beni culturali in contesti che includono la formazione dei futuri restauratori, anche per tirocini e stages post laurea.

L'Accademia e il Centro Regionale concordano di collaborare nell'ambito delle attività formative, di studio e ricerca scientifica, nonché nella programmazione di interventi di conservazione e restauro di beni culturali storicizzati e contemporanei.

La collaborazione si esprimerà nella collaborazione tra i componenti appartenenti all'Accademia e al Centro Regionale.

La collaborazione si esplicherà nella soluzione di casi di studio e fruibilità delle opere intorno ai quali sviluppare il riconoscimento storico critico, l'individuazione e lo studio dei materiali costitutivi e di restauro, la conduzioni di indagini sullo stato conservativo, la redazione di una corretta documentazione storica, fotografica, grafica e diagnostica, l'elaborazione di progetti, l'affidamento dei compiti di progettista e direzione dei lavori e la realizzazione di interventi di restauro, con modalità definite di volta in volta e di comune intesa.

La collaborazione si ripromette inoltre una condivisione dei risultati delle ricerche effettuate.

Art. 2

L'Accademia e il Centro Regionale si impegnano a consentire, per le finalità di cui all'art. 1, la reciproca disponibilità di spazi didattici, di laboratorio e competenze, secondo modalità preventivamente concordate.

Art. 3

Sarà cura dell'Accademia:

promuovere studi ed indagini, condividendole con il Centro Regionale e affidare, congiuntamente al Centro, gli interventi sulle opere a tecnici abilitati alla professione di restauratori di beni culturali attenendosi alle indicazioni della direzione lavori e responsabile di procedimento, previa autorizzazione d'intervento sull'opera (a seguito di progettazione), alla Soprintendenza BBCCAA competente per territorio,

affidare gli interventi condotti sulle opere a tecnici qualificati come restauratori di beni culturali, secondo l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche;

attenersi alle indicazioni della direzione lavori e di alta sorveglianza;

favorire agli studenti informazioni sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;

fornire agli studenti le dotazioni individuali di sicurezza e i piccoli attrezzi di cui dovranno essere muniti nel corso delle attività che si svolgeranno presso i laboratori e i cantieri di restauro;

redigere rapporti periodici sulle attività poste in essere;

pubblicizzare gli interventi in sedi scientifiche ed in contesti di carattere divulgativo;

formulare proposte per la valorizzazione e la fruizione degli oggetti.

Art. 4

Sarà cura del Centro Regionale:

condividere con l'Accademia gli eventuali interventi di conservazione e restauro, mettendo a disposizione le opere da utilizzare per l'attività didattica

mettere a disposizione l'eventuale documentazione per lo studio preventivo dei materiali e di eventuali restauri condotti in precedenza;

formulare proposte per la valorizzazione e la fruizione degli oggetti;

autorizzare il deposito temporaneo di manufatti storico-artistici per analisi diagnostiche e interventi di restauro presso i laboratori dell'Accademia e/o presso i laboratori del Centro Regionale;

l'individuazione delle opere da sottoporre a restauro dovrà essere concordata da entrambe le parti. L'accademia si impegna a stipulare polizza assicurativa del tipo chiodo a chiodo dei manufatti da trasferire temporaneamente.

Art. 5

Per lo svolgimento delle attività l'Accademia potrà avvalersi di laureati in conservazione e restauro dei BB.CC, specializzandi e dottorandi anche di altri Corsi Universitari, nonché di collaboratori appartenenti alle proprie strutture o esterni, previa comunicazione scritta ed accordo col Centro Regionale

Le coperture assicurative degli studenti, dei laureati, degli specializzandi, dei dottorandi e dei collaboratori, appartenenti ad altre Istituzioni Universitarie che a a qualsiasi titolo svolgeranno funzioni inerenti il presente accordo, saranno garantite dall'Accademia.

L'onere dei costi delle coperture assicurative relative alle opere e quello dei trasporti saranno a carico dell'Accademia, salvo eventuale disponibilità da parte del Centro Regionale a collaborare con mezzi propri.

Art. 6

Gli studenti matureranno un'esperienza formativa differenziata e graduale in ragione dell'anno in corso, della frequenza e delle esperienze effettuate. Centro Regionale e Accademia concorderanno le modalità di svolgimento dell'esperienza formativa sulla base dell'elenco nominativo degli studenti interessati.

Gli allievi opereranno su materiali e beni individuati secondo modalità concordate e rese note nel progetto di manutenzione e restauro.

Art. 7

I contraenti definiscono eventuali azioni congiunte per la ricerca di sponsors e/o di finanziamenti di qualsiasi fonte.

Art. 8

La presente convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di stipula. E si intende rinnovata col tacito consenso fra le parti. Ognuna delle due parti potrà dare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

L'articolazione temporale delle attività previste sarà svolta in tempi stabiliti annualmente in relazione alla programmazione.

Art. 9

Per gli effetti del presente atto e tutte le conseguenze da esse derivanti, il Centro Regionale e l'Accademia eleggono domicilio presso le sedi indicate nella costituzione dei componenti nel presente atto.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'attuazione del presente protocollo e qualora non si dovesse trovare un accordo, di affidare la soluzione al Foro di Palermo.



Art. 10

La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del DPR 642/72 e verrà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa del DPR 131/86. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Palermo

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore del Centro Regionale



Il Direttore dell'Accademia

